



Ordine dei Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Milano



Sindacato Unitario
Unione Provinciale
di Milano

A cura di Noemi Secci
Consulente del lavoro

LA LEGGE DI BILANCIO 2026: COSA CAMBIA PER FISCO, LAVORO, PREVIDENZA E PENSIONI

REQUISITI PER LA PENSIONE 2026

Età (anni)	Contributi (anni)	Tipologia di pensione	Decorrenza	Particolarità
61 (60 con un figlio, 59 con 2+ figli)	35	Opzione donna (entro 31.12.24) solo lavoratrici caregiver, invalide dal 74% e lavoratrici/licenziate imprese a gestione familiare	12 mesi (18 autonome)	Ricalcolo contributivo Requisiti entro il 31.12.2023
62	41	Quota 103	7 mesi (9 mesi dipendenti pubblici)	Ricalcolo contributivo Tetto 4 v. TM e incumulabilità con redditi da lavoro sino a età pensionabile Requisiti entro il 31.12.2025
	41 e 10 mesi donne 42 e 10 mesi uomini	Anticipata ordinaria (anche cumulo art.1 co. 239 e ss. L. 228/2012)	3 mesi	Dal 2025 aumento finestre x CPDEL CPI CPUG CPS (4 mesi nel 2025, 5 mesi nel 2026, 7 nel 2027, 9 dal 2028)

REQUISITI PER LA PENSIONE 2026

Età (anni)	Contributi (anni)	Tipologia di pensione	Decorrenza	Particolarità
	41 anni	Anticipata precoci	3 mesi- necessaria certificazione- aumento finestre per CPDEL CPI CPS CPUG	Solo disoccupati lungo corso, caregiver, invalidi dal 74%, gravosi, usuranti
64 63+8 mesi con 1 figlio, 63+4 mesi con 2 figli, 63 anni con 3 figli, 62 anni+8 mesi con 4 figli)	20 (soggetto a increm. Speranza vita) 25 (se pensione complementare per raggiungere soglia min)	Anticipata contributiva (no contributi al 31.12.95 o Computo GS)	3 mesi	No contributi al 31.12.1995 o computo gestione Separata Assegno almeno pari a 3 v. assegno sociale (2,8 v. donne con 1 figlio, 2,6 v. con + figli) Tetto 5 V. TM sino all'età pensionabile ordinaria
66	20	Vecchiaia in totalizzazione	18 mesi	Assegno almeno pari ad assegno sociale per assogg. a calcolo contributivo

REQUISITI PER LA PENSIONE 2026

Età (anni)	Contributi (anni)	Tipologia di pensione	Decorrenza	Particolarità
71	5	Vecchiaia contributiva	1 mese Computo GS= 15 anni ctb	No contributi al 31.12.1995 o computo gestione Separata
61 e 7 mesi	35 Quota 97,6	Addetti ai lavori usuranti e notturni	1 mese- necessaria certificazione	Notturni sotto 78 notti e contribuzione mista → requisiti più elevati

REQUISITI PER LA PENSIONE 2026

Età (anni)	Contributi (anni)	Tipologia di pensione	Decorrenza	Particolarità
67	20	Vecchiaia ordinaria (anche cumulo art.1 co. 239 e ss. L. 228/2012)	1 mese	Assegno almeno pari a 1 v. assegno sociale per privi di ctb ante 1996 (€ 546,24)
	41 anni	Anzianità in totalizzazione	21 mesi	

66	20	Vecchiaia in totalizzazione	18 mesi	Assegno almeno pari a 1 v. assegno sociale per privi di ctb ante 1996
----	----	-----------------------------	---------	---

REQUISITI PER LA PENSIONE 2026 USURANTI



Pensione	Requisiti	Finestra	Cumulo
Trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti	<p>Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena"; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo; lavoratori notturni; lavoratori con più di 78 turni notturni</p>	<p>Quota 97,6 61 anni e 7 mesi di età + 35 anni di contributi (se dipendente)</p>	<p>Per gli appartenenti al comparto Scuola e AFAM rispettivamente il 1° settembre/1° novembre se in possesso dei requisiti entro le predette date</p>
	<p>Lavoratori con turni notturni da 72 a 78</p>	<p>Quota 98,6 62 anni e 7 mesi di età + 35 anni di contributi (se dipendente)</p>	<p>Si, solo tra Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni speciali lavoratori autonomi</p>
		<p>Quota 99,6 63 anni e 7 mesi di età + 35 anni di contributi (se autonomo)</p>	<p>No</p>
			<p>Si, solo tra Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni speciali lavoratori autonomi</p>

REQUISITI PER LA PENSIONE 2026 USURANTI



	Lavoratori con turni notturni da 64 a 71	Quota 99,6 63 anni e 7 mesi di età + 35 anni di contributi (se dispendente) Quota 100,6 64 anni e 7 mesi + 35 anni di contributi (se autonomo)	No
			Sì, solo tra Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni snciali

QUOTA 103 NON PROROGATA AL 2026



	QUOTA 100	QUOTA 102	QUOTA 103 Requisiti maturati nel 2023	QUOTA 103 Requisiti maturati nel 2024 o 2025
Maturazione dei requisiti	2019 - 2021	2022	2023	2024- 2025
Anzianità contributiva	38 anni (1)	38 anni (1)	41 anni (1)	41 anni (1)
Età anagrafica	62 anni	64 anni	62 anni	62 anni
Cumulabilità con i redditi da lavoro	Solo reddito lav. autonomo occas.le art. 2222 fino € 5.000	idem	idem	idem
Importo massimo di pensione fino al 67° anno di età (vecchiaia)	Non previsto	Non previsto	€ 3.017 – mensile 5 volte il TM INPS	€ 2.413,60 – mensile 4 volte il TM INPS
Metodo di calcolo	Retributivo/misto	Retributivo/mist o	Retributivo/misto	Interamente contributivo
Finestra mobile	3 mesi, 6 per i dipendenti pubblici	3 mesi, 6 per i dipendenti pubblici	3 mesi, 6 per i dipendenti pubblici	7 mesi, 9 per i dipendenti pubblici

(1) si applica il cumulo della legge n. 232/2016, ma sono escluse le Casse professionali, se non ricongiunte con
legge n. 45/90



BONUS GIORGETTI 2026

- Incentivo al trattenimento in servizio per chi rinuncia alla pensione anticipata;
- Proroga prevista dalla legge di bilancio 2026;
- Esenzione fiscale confermata, ma platea ridotta;



A CHI SI APPLICA DAL 2026

- Solo lavoratori con requisiti per pensione anticipata ordinaria;
- Esclusi i potenziali beneficiari di quota 103;
- Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2026;



REQUISITI CONTRIBUTIVI

- 42 anni e 10 mesi per gli uomini;
- 41 anni e 10 mesi per le donne;
- Riferimento: art. 24, co. 10, dl 201/2011;



AMBITO SOGGETTIVO

- Lavoratori dipendenti iscritti all'AGO o gestioni sostitutive/esclusive;
- Inclusi i dipendenti pubblici;
- Esclusi i titolari di pensione diretta;
- Esclusi i soggetti con età di vecchiaia già raggiunta;



MECCANISMO DEL BONUS

- Rinuncia ai contributi IVS a carico del lavoratore;
- Erogazione diretta in busta paga dell'importo corrispondente;
- Applicabile solo ai contributi successivi alla data teorica di pensionamento;
- Cessazione automatica al raggiungimento dei 67 anni;



ESENZIONE FISCALE

- Somme erogate escluse da imposizione fiscale;
- Applicazione anche ai dipendenti pubblici;
- Specifiche: risoluzione Agenzia delle Entrate n. 45/E del 30 giugno 2025;



EFFETTI SULLA PENSIONE FUTURA

- Riduzione del montante contributivo;
- Impatto sulla quota contributiva dell'assegno;
- Nessun effetto sulla quota retributiva (se presente);
- Fonte: circolare INPS n. 82/2023;



ESEMPI DI IMPATTO ECONOMICO

- Aumento del netto in busta paga pari al 9,19% della retribuzione;
- Incremento spesso superiore a 200 euro mensili;
- Riduzione dell'assegno pensionistico tra 7 e 46 euro mensili, a seconda della retribuzione e della durata della rinuncia.



VALUTAZIONE FINALE

- Strumento utile per chi intende posticipare la cessazione;
- Vantaggio immediato contro minore pensione futura;
- Necessaria analisi previdenziale personalizzata;

Le pensioni con calcolo esclusivamente contributivo

PRESTAZIONE
• PENSIONE in opzione donna – DL n. 4/2019
• PENSIONE in computo in gestione separata – DM n. 282/96
• PENSIONE in totalizzazione – D.lgs n. 42/2006
• PENSIONE in quota 103 per chi matura i requisiti nel 2024-25
• PENSIONE con opzione al sistema contributivo – Art. 1 c. 23 L. n. 335/95
Con queste forme di pensione il riscatto di laurea è forfettario, con un costo pari a € 6.208,95 per anno accademico compresi gli anni accademici antecedenti il 1996



MANOVRA 2026 E REQUISITI PENSIONISTICI

- Intervento temporaneo sugli adeguamenti alla speranza di vita;
- Riferimento normativo: art. 12, co. 12-bis, dl 78/2010 e art. 24 dl 201/2011;
- Blocco parziale degli aumenti previsti per il biennio 2027–2028;
- Meccanismo strutturale di adeguamento confermato a regime;



FINALITÀ E QUADRO GENERALE

- Attenuazione dell'impatto immediato degli incrementi;
- Differenziazione per tipologia di pensione e categoria di lavoratori;
- Necessità di valutazione individuale del regime applicabile;



PENSIONE DI VECCHIAIA

- 67 anni e 1 mese dal 1° gennaio 2027;
- 67 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028;
- Slittamento di un anno dell'adeguamento pieno;
- Riferimento: art. 24 dl 201/2011;



PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA

- 42 anni e 11 mesi uomini, 41 anni e 11 mesi donne dal 2027;
- 43 anni e 1 mese uomini, 42 anni e 1 mese donne dal 2028;
- Finestra mobile di 3 mesi confermata;
- Riferimento: art. 24, co. 10, dl 201/2011;



FINESTRE DIPENDENTI PUBBLICI

- 4 mesi se requisiti maturati nel 2025;
- 5 mesi se maturati nel 2026;
- 7 mesi se maturati nel 2027;
- 9 mesi se maturati dal 2028;
- Fonte: l. 213/2023 e circ. INPS 48/2024;



PENSIONE ANTICIPATA CONTRIBUTIVA

- 64 anni e 1 mese dal 2027;
- 64 anni e 3 mesi dal 2028;
- 20 anni e 1 mese di contributi dal 2027;
- 20 anni e 3 mesi dal 2028;
- Riferimento: art. 24, co. 11, dl 201/2011;



SOGLIE ECONOMICHE 2026

- 3 volte assegno sociale: 1.638,72 euro;
- 2,8 volte a.s. per donne con un figlio: 1.529,47 euro;
- 2,6 volte a.s. per donne con due o più figli: 1.420,22 euro;
- Fonte: circ. INPS 153/2025;



VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

- 71 anni e 1 mese dal 2027;
- 71 anni e 3 mesi dal 2028;
- Requisito contributivo invariato: 5 anni;
- Riferimento: art. 24, co. 7, dl 201/2011;



EFFETTI SU TFS E TFR

- Nessun effetto diretto sugli adeguamenti;
- Pagamento per limite di età ridotto da 12 a 9 mesi dal 2027;
- Resta ferma la disciplina ordinaria negli altri casi;



CATEGORIE ESCLUSE DAGLI AUMENTI

- Lavori gravosi ex l. 205/2017 con 30 anni di contributi;
- Lavori usuranti e notturni ex d.lgs. 67/2011;
- Estensione ai precoci con 41 anni solo se gravosi o usuranti;



BLOCCO REQUISITI USURANTI

- Blocco adeguamenti fino al 31 dicembre 2028;
- 61 anni e 7 mesi, 35 anni contributi, quota 97,6;
- Incrementi per lavoro notturno e autonomi;



SOGGETTI ESCLUSI DALLE DEROGHE

- Addetti a mansioni gravose che accedono ad Ape sociale;
- Applicazione piena degli adeguamenti alla speranza di vita;
- Vecchiaia a 67 anni e 1 mese nel 2027, 67 e 3 mesi nel 2028;



ALTRÉ CATEGORIE INTERESSATE

- Ballerini e tersicorei;
- Sportivi professionisti;
- Gruppo canto e gruppo attori;
- Ex fondi trasporti e volo;
- Invalidi almeno all'80% ex d.lgs. 503/1992;

PENSIONE ANTICIPATA CONTRIBUTIVA: ADDIO AL 'DOPPIO BINARIO' DELLA MANOVRA PRECEDENTE

Modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026

CONTESTO NORMATIVO

- Pensione anticipata contributiva introdotta dalla Legge Fornero (art. 24 co.11 D.L. 201/2011)
- Modificata dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), 2025 (L. 207/2024) e 2026 (L. 199/2025)
- Riservata ai lavoratori senza contributi al 31/12/1995 o a chi opta per il computo in gestione Separata (probabilmente raggiungibile anche con la ricongiunzione in GS)
- Anticipazione di 3 anni rispetto all'età pensionabile ordinaria

REQUISITI ORDINARI 2026

- Età minima: 64 anni
- Anzianità contributiva: 20 anni
- Finestra di attesa: 3 mesi
- Importo minimo: 3 volte l'assegno sociale (1.638,72€ nel 2026)
- Soglia ridotta per donne con figli
 - la soglia pari a **2,8 volte l'assegno sociale** (per le donne con 1 figlio) sale a **1.529,47 euro** al mese;
 - la soglia pari a **2,6 volte l'assegno sociale** (per le donne con + figli) sale a **1.420,22 euro** mensili.
- Tetto massimo: 5 volte il trattamento minimo fino a 67 anni (3.059,25 euro nel 2025)

MODIFICHE INTRODOTTE DALLA MANOVRA 2025 ABOLITE DALLA MANOVRA 2026

- ~~Pensione complementare poteva essere inclusa nel calcolo dell'importo soglia~~
- ~~Aumento del requisito contributivo: 25 anni dal 2025, 30 dal 2030 per chi avesse incluso la pensione complementare~~
- ~~Incompatibilità con redditi di lavoro per chi avesse incluso la pensione complementare~~
- Aumento dell'importo soglia a 3,2 volte l'assegno sociale per tutti dal 2030

PENSIONE ANTICIPATA E RISCATTO AGEVOLATO

- Il riscatto agevolato della laurea può aiutare a raggiungere i 20 anni di contributi
- Se il riscatto riguarda anni nel sistema retributivo, domanda contestuale al computo in Gestione Separata (!opzione al contributivo preclude il computo!)
- Forse possibilità di salvezza con ricongiunzione in Gestione Separata in luogo del computo (attendere circolare Inps)
- Valutare tetto massimo (forse più conveniente ricalcolo contributivo pensione anticipata ordinaria?)

PENSIONE ANTICIPATA E COMPUTO



PENSIONE IN COMPUTO GESTIONE SEPARATA DM n.282/1996		PRESTAZIONI		
I lavoratori o assicurati con contribuzione accreditata nelle gestioni sotto riportate, per conseguire una delle prestazioni indicate a fianco possono “computarli” nella gestione separata		<ul style="list-style-type: none">Pensione vecchiaiaPensione anticipataAssegno ordinario di invaliditàPensione inabilitàPensione indirettaPensione supplementare		
Sistema di calcolo → Contributivo pieno		<ul style="list-style-type: none">• meno di 18 anni di contribuzione accreditata entro il 31.12.1995• almeno 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 versati dopo gennaio 1996• almeno 1 contributo mensile accreditato nella gestione separata (anche se contemporaneo ad altra contribuzione in cassa diversa)		
Gestioni interessate				
AGO: FPLD – Gestioni speciali lavoratori autonomi	Fondi sostitutivi	Fondi esclusivi	Gestione separata	NON le Casse libero professionali

1. Anticipo del requisito anagrafico

- **Normativa di riferimento:** Art. 1, co. 40, L. 335/1995.
- **Agevolazione per madri lavoratrici:**
 - 4 mesi di anticipo per ogni figlio, fino a un massimo di 16 mesi.

2. Alternativa: Maggiorazione del Coefficiente Moltiplicatore

- **Beneficio alternativo:**
 - **1 anno** di aumento del coefficiente moltiplicatore per 1 o 2 figli.
 - **2 anni** di aumento del coefficiente moltiplicatore per 3 o più figli.
- **Effetto:**
 - Un coefficiente più alto aumenta l'importo della pensione, trasformando più efficacemente i contributi in trattamento pensionistico.

3. Esclusioni

- **Non applicabile per:**
 - Lavoratrici che aderiscono all'**Opzione Donna** e richiedono il ricalcolo contributivo.

4. Coefficiente Moltiplicatore

- **Cos'è:** La cifra che converte i contributi versati in pensione.
- **Importanza:**
 - Più è elevato il coefficiente, maggiore sarà l'importo della pensione.

PRESTAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE PRORGA APE SOCIALE

APE SOCIALE

Proroga al 31.12.2026

Categoria di beneficiari	Requisito di età	Requisito di contribuzione	Requisito di contribuzione Donne con 1 figlio	Requisito di contribuzione Donne con 2 figli
Disoccupati di lungo corso	63 anni + 5 mesi	30 anni	29 anni	28 anni
Caregiver	63 anni + 5 mesi	30 anni	29 anni	28 anni
Invalidi dal 74%	63 anni + 5 mesi	30 anni	29 anni	28 anni
Addetti ai lavori gravosi	63 anni + 5 mesi	36 anni (32 operai edili e ceramisti)	35 anni	34 anni

APE SOCIALE

Ulteriori requisiti per categoria

Disoccupati di lungo corso	<ul style="list-style-type: none">❖ Stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, anche collettivo, o di dimissioni per giusta causa, o per effetto di risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (art. 7 L. 604/1966);❖ Aver terminato da almeno tre mesi di percepire la prestazione di disoccupazione e non essersi rioccupati (dal 2018, è ammessa la rioccupazione con contratto di lavoro subordinato, contratto di prestazione occasionale o libretto famiglia per non più di 6 mesi complessivamente); dal 2022, è abolita l'attesa di 3 mesi❖ Dal 2018, possono accedere anche i lavoratori in stato di disoccupazione il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito di un contratto a termine, se hanno alle spalle almeno 18 mesi di periodi di lavoro subordinato negli ultimi 3 anni.
Caregiver	<ul style="list-style-type: none">✓ Assistere, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente, con handicap riconosciuto in situazione di gravità (art.3 co.3 L. 104/1992);✓ A partire dal 2018, sono inclusi anche coloro che assistono, sempre da almeno 6 mesi, un familiare entro il secondo grado, convivente; in questo caso, però, è necessario che il coniuge o i genitori o i genitori del disabile abbiano compiuto i 70 anni di età, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Confermata da Cass. 7846/2025

La Cassazione (Cass. Sent. n. 24950 del 17 settembre 2024) ha stabilito che il diritto all'Ape Sociale richiede sì lo stato di disoccupazione dell'interessato, ma non la fruizione effettiva dell'indennità di disoccupazione Naspi; ciò che conta, infatti, è la cessazione della fruizione della Naspi nel caso in cui essa sia stata percepita.

Messaggio 3365/2024-disoccupazione agricola -per il riconoscimento dell'Ape sociale, la domanda di certificazione può essere presentata anche prima della completa fruizione della prestazione di disoccupazione. Necessario valutare anticipatamente che il lavoratore richiedente soddisfi i requisiti previsti per la liquidazione della disoccupazione agricola. Decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, anche se la domanda è stata presentata prima. Se la domanda viene presentata nell'anno successivo all'integrale fruizione della disoccupazione agricola, l'Ape sociale sarà liquidabile dal mese successivo all'istanza, sempre che l'interessato sia rimasto inoccupato dal termine della disoccupazione agricola (cioè dal 1° gennaio).

APE SOCIALE

Proroga al 31.12.2026

Ulteriori requisiti per categoria

Invalidi dal 74%	❖ L'accesso all'Ape sociale è previsto anche per i lavoratori che possiedono un'invalidità civile, riconosciuta dall'apposita commissione medica Asl, uguale o superiore al 74%.
Addetti ai lavori gravosi	<ul style="list-style-type: none">✓ Gli addetti ai lavori gravosi, ultima categoria di beneficiari dell'Ape sociale, sono coloro che hanno svolto<ul style="list-style-type: none">✓ per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni,✓ o per 7 anni nell'ultimo decennio,✓ un'attività lavorativa particolarmente rischiosa o pesante, che deve far parte dell'elenco di professioni di seguito indicato.

APE SOCIALE

Proroga al 31.12.2026

Nuovo elenco addetti ai lavori gravosi

La legge di Bilancio 2022 recepisce l'ampliamento dei lavori gravosi e, conseguentemente, estende l'Ape sociale alle nuove seguenti categorie di beneficiari, individuate dalla Commissione per i lavori gravosi (All. A):

- professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;
- tecnici della salute;
- addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
- professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
- operatori della cura estetica;
- professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati;
- artigiani, operai specializzati, agricoltori;
- conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali;
- operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
- conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
- conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;

APE SOCIALE

Proroga al 31.12.2026



Nuovo elenco addetti ai lavori gravosi

- operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
- conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
- conduttori di mulini e impastatrici;
- conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
- operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
- operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
- conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
- personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
- personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
- portantini e professioni assimilate;
- professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
- professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni.

APE SOCIALE

Proroga al 31.12.2026



Indennità



Il valore dell'Ape sociale è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso all'indennità (art.1, co. 181, L. 232/2016), sino al tetto massimo di 1.500 euro mensili lordi, non rivalutabili.



L'indennità è assimilata al reddito di lavoro dipendente dal punto di vista fiscale.

Incompatibilità con l'attività lavorativa

Salvo lavoro autonomo occasionale sino a € 5.000 annui

PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI 2026



Indice di rivalutazione provvisorio per il 2026

L'indice provvisorio per il 2025 è fissato a **+1,4%** dal 1° gennaio 2026, con eventuale conguaglio l'anno successivo. La perequazione sarà applicata secondo le seguenti fasce:

- 100% per trattamenti fino a 4 volte il minimo INPS;
- 90% per trattamenti compresi tra 4 e 5 volte il minimo;
- 75% per trattamenti superiori a 5 volte il minimo.

Le pensioni dei residenti all'estero non beneficeranno della rivalutazione se superiori al trattamento minimo INPS.

Supervalutazione delle pensioni minime

L'incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al minimo è prorogato fino al 2026:

- +1,3% per il 2026.

In questo modo, considerando il trattamento minimo 2026, pari a **611,85 euro** al mese, con la "supervalutazione" l'importo dell'adeguamento è pari a **619,69 euro** mensili.

PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI PER IL 2026

Trattamento minimo

Abbiamo osservato che il trattamento minimo del 2026 ammonta, al netto delle supervalutazioni, a 611,85 euro mensili.

I limiti di reddito risultano i seguenti:

- **7.954,05 euro:** limite di reddito personale da non superare per il diritto integrale al trattamento minimo;
- **15.908,10 euro:** limite di reddito personale da non superare per il diritto all'integrazione parziale al minimo;
- **23.862,15 euro:** limite di reddito coniugale (proprio e del coniuge) da non superare per il diritto integrale al trattamento minimo;
- **31.816,20 euro:** limite di reddito coniugale da non superare per il diritto all'integrazione parziale al minimo;

Per i coniugati, l'integrazione al minimo non spetta comunque, se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 15.908,10 (2 volte il minimo annuo).

Rivalutazione delle prestazioni assistenziali

L'indice di rivalutazione si applica anche alle prestazioni assistenziali, con limiti reddituali aggiornati per pensioni sociali, assegni sociali e prestazioni per invalidi civili.

In particolare, l'importo della **pensione di invalidità civile** (per invalidi civili in misura pari al 100%) e dell'assegno di assistenza per invalidi civili parziali sale a **340,71 euro** mensili, con un limite di reddito annuo pari a:

- **20.029,55 euro** per la pensione di invalidità civile;
- **5.825,21 euro** per l'assegno di assistenza per invalidi civili parziali.

Indennità di accompagnamento

L'assegno di **accompagnamento** è ugualmente incrementato per il 2026 e risulta pari a **552,57 euro** mensili. Nessun limite di reddito è previsto per il diritto all'accompagno.

Assegno sociale

L'**assegno sociale** sale a **546,24 euro** mensili, mentre l'assegno sociale sostitutivo per invalidi civili risulta pari a **444,85 euro** al mese. Salgono, di conseguenza, i limiti di reddito per le due prestazioni:

- **7.101,12 euro**: limite di reddito personale per il diritto all'assegno sociale;
- **14.202,24 euro**: limite di reddito coniugale per l'assegno sociale;
- **5.783,08 euro**: limite di reddito personale per l'assegno sociale sostitutivo;
- **12.884,09 euro**: limite di reddito coniugale per l'assegno sociale sostitutivo.

PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI PER IL 2026

Maggiorazioni sociali

- Incremento di **20 euro mensili** e **260 euro annui** per i limiti di reddito delle maggiorazioni sociali.

Incremento al milione

- **Massimo mensile:** 768,29 euro (trattamenti minimi, assegni sociali, pensioni d'invalidità civile).
- **Limiti di reddito:**
 - Reddito personale: **9.987,77 euro**;
 - Reddito coniugale: **17.088,89 euro**.

MINIMALI E MASSIMALI 2026

Massimale Contributivo 2026: Principali Limiti e Soglie

1. Massimale Contributivo (L. 335/1995)

- **Limite massimo di reddito annuo:** 122.295,00 euro.
- Oltre tale soglia:
 - Nessun contributo previdenziale è dovuto sul reddito eccedente.
- **Applicazione:**
 - Lavoratori privi di anzianità contributiva prima del 1° gennaio 1996;
 - Iscritti alla Gestione Separata;

Lavoratori che hanno optato per il sistema contributivo

MINIMALI E MASSIMALI 2026

Prima Fascia Pensionabile

- **Limite della prima fascia pensionabile:** 56.224,40 euro.
 - **Equivalente mensile:** 4.685,00 euro.
 - **Aliquota aggiuntiva:**

1% sul reddito eccedente la soglia della prima fascia

Limite per l'Accredito dei Contributi (PLD)

- **Minimale annuo retributivo:** 12.726,48 euro.
 - Retribuzione minima necessaria per accreditare un anno di contribuzione.
- **Minimale settimanale:** 244,74 euro (40% del trattamento minimo mensile).
- **Minimale giornaliero:** 58,13 euro (9,5% del trattamento minimo mensile).
- **Adeguamento obbligatorio:**

Redditi inferiori al limite giornaliero devono essere adeguati al minima di legge
(art. 1, D.L. 338/1989 e art. 7, D.L. 463/1983)

MINIMALI E MASSIMALI 2026

Applicazione del Minimale Giornaliero

- **Normativa di riferimento:** Art. 1, co. 1, D.L. 338/1989.
- **Minimale giornaliero:** 58,13 euro.
- **Part-time:**
 - Il minimale giornaliero deve essere **ragguagliato su base oraria**.

Retribuzione Minima Oraria

- **Normativa di riferimento:** Art. 11, D.lgs. 81/2015.
- **Calcolo:** Si moltiplica il minimale giornaliero per i giorni lavorativi settimanali e si divide per l'orario settimanale.

**Minimale
commercianti:
€ 18.814 annui**

Orario settimanale di 40 ore:

- $58,13 \text{ euro} \times 6 / 40 = 8,72 \text{ euro/ora}$;

Orario settimanale di 36 ore (gestione pubblica, 5 giorni lavorativi):

- $58,13 \text{ euro} \times 5 / 36 = 8,07 \text{ euro/ora}$.



PREVIDENZA COMPLEMENTARE – NOVITÀ 2026

- Mini-riforma della previdenza integrativa
- Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025)
- Modifiche al d.lgs. 252/2005



AMBITO E DECORRENZA

- Intervento strutturale sul secondo pilastro;
- decorrenza dal 1° luglio 2026;
- adeguamento istruzioni COVIP entro la stessa data.



ASSI PORTANTI DELLA RIFORMA

- rafforzamento del silenzio-assenso;
- ampliamento delle modalità di prestazione;
- revisione dei limiti di deducibilità fiscale.



ISCRIZIONE AUTOMATICA – SILENZIO ASSENSO

- riduzione del termine a 60 giorni;
- destinazione automatica del TFR al fondo contrattuale;
- coinvolti anche lavoratori non di prima assunzione.



SCELTE DEL LAVORATORE

- mantenimento TFR in azienda o Fondo Tesoreria INPS;
- destinazione del TFR ad altro fondo pensione;
- esercizio del diritto di scelta entro 60 giorni.



DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI

- nuovo limite annuo: 5.300 euro;
- modifica art. 8 d.lgs. 252/2005;
- recupero deduzione per lavoratori di prima occupazione:
 - recupero della deduzione non fruita nei primi 5 anni;
 - limite annuo pari alla metà del tetto vigente;
 - importo massimo annuo: 2.650 euro.



PRESTAZIONI – QUOTA IN CAPITALE

- quota liquidabile in capitale fino al 60%;
- almeno il 40% convertito in rendita;
- Possibile il 100% in capitale se il 70% del montante convertito in rendita dà luogo a un importo inferiore al 50% dell’assegno sociale.



NUOVE RENDITE A TERMINE

- rendita a durata definita;
- rendita con prelievi liberi;
- erogazione frazionata del montante (minimo 5 anni).



NUOVE RENDITE A TERMINE

- **rendita a durata definita**, calcolata su un numero di anni pari alla vita attesa residua dell'aderente al momento della scelta; l'importo di ciascuna rata annua è determinato dividendo, di volta in volta, il montante residuo per il numero di anni ancora da erogare; la vita attesa residua è quella risultante dalle tavole di mortalità ISTAT, riferite all'età dell'aderente;
- **rendita con prelievi liberi**, che consente all'aderente di richiedere importi variabili nel tempo, entro il limite complessivo delle rate maturate e non ancora riscosse della rendita a durata definita;
- **erogazione frazionata del montante**, per un periodo non inferiore a 5 anni, secondo una scansione temporale che sarà definita dalla COVIP, la quale stabilirà anche il numero minimo di rate.



REGIME FISCALE

- rendite a termine tassate come capitale;
- erogazioni frazionate: ritenuta 20%;
- riduzione 0,25% per anno oltre il quindicesimo.

